



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo Consiliare
Fratelli d'Italia

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

17 GIU. 2021

N. 9811 / 2.6

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
XI LEGISLATURA

PDL N. 50

Firenze, 17 GIUGNO 2021

Alla C. a del Presidente del Consiglio
SEDE

PROPOSTA DI LEGGE

Istituzione del Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità

D'iniziativa dei consiglieri

Diego PETRUCCI

Vittorio FANTOZZI

Francesco TORSELLI

PROPOSTA DI LEGGE

Istituzione del Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità

D'iniziativa dei consiglieri Diego PETRUCCI, Vittorio FANTOZZI, Francesco TORSELLI

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Istituzione del Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità

Art. 2- Funzioni

Art. 3 - Requisiti per la nomina e cause di ineleggibilità

Art. 4 - Nomina e durata del mandato e proroga delle funzioni del Garante

Art. 5 - Sede e organizzazione

Art. 6 - Norme transitorie

Art. 7 - Relazione annuale

Art. 8 - Trattamento economico

Art. 9- Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Vista la Legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

Vista la Legge 3 marzo 2009 n.18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera e), dello Statuto;

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, il titolo V, capo I;

Vista la Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione";

Vista la Legge regionale 18 ottobre 2017 n. 60 "Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità";

Vista la risoluzione del Parlamento europeo del 18 giugno 2020 sulla strategia europea sulla disabilità post-2020.

Considerato quanto segue:

1. La Costituzione impone a tutti gli Enti della Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;
2. La Regione Toscana, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, nonché dell'articolo 4, comma 1, lettera e), dello Statuto, riconosce e promuove il diritto delle persone con disabilità ad una vita indipendente ed autonoma;
3. La Convenzione sui diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 ha individuato nuovi percorsi per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità;
4. Ai sensi della citata Convenzione gli Stati adottano tutte le misure normative idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone con disabilità;

5. L'Unione Europea da tempo ritiene che l'approccio sociale alla disabilità deve mirare a ottenere la piena partecipazione alla società delle persone con disabilità, eliminando le barriere che impediscono la realizzazione della parità delle opportunità, della piena partecipazione e del rispetto delle differenze;

6. La Direttiva 2000/78/CE vieta la discriminazione sia diretta sia indiretta in materia di occupazione e condizioni di lavoro (art. 2). Essa prevede l'obbligo del datore di lavoro di fornire le soluzioni ragionevoli attraverso cui le persone con disabilità possono essere messe in condizioni di accedere al pari degli altri al mondo del lavoro.

Considerato altresì che

1. Occorre tenere presente la dimensione multipla dell'accessibilità, che non riguarda soltanto l'ambiente fisico, ma anche quello sociale, economico e culturale, la salute, l'istruzione, l'informazione e la comunicazione;

2. Le procedure degli Enti coinvolti nell'erogazione delle prestazioni e dei servizi per le persone con disabilità possono presentare discrasie che pur, nella correttezza formale delle procedure, finiscono per penalizzare la persona;

3. Risulta necessario aumentare il livello effettivo di tutela delle persone disabili;

4. E' fondamentale prevedere la figura del "Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità", che in linea e nel rispetto di quanto sin qui considerato e rilevato abbia la funzione di garantire alle persone con disabilità la piena accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, per consentire di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

Approva la presente legge

Art. 1

Istituzione del Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità

1. Al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone con disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) è istituito presso il Consiglio regionale della Toscana il Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato Garante.
2. Il Garante, a cui è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti delle persone con disabilità residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale, gode, nell'esercizio delle proprie funzioni, della piena indipendenza di giudizio e valutazione.

Art. 2

Funzioni

1. Il Garante, in collaborazione e stretto raccordo con i competenti Assessorati regionali, nonché con gli enti e le istituzioni che si occupano di disabilità, al fine garantire alle persone con disabilità la piena accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, per consentire di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali:
 - a) rappresenta sul piano istituzionale e promuove i diritti e gli interessi delle persone con disabilità presso tutte le sedi regionali;
 - b) promuove la piena integrazione delle persone con disabilità nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società, anche in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, le associazioni di volontariato;
 - c) promuove la collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per garantire il diritto all'educazione e all'istruzione e per agevolare l'obbligo scolastico anche da parte degli alunni con disabilità che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione;
 - d) promuove la piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione delle persone con disabilità e la piena integrazione sociale;
 - e) pone in essere azioni di contrasto ai fenomeni discriminatori in relazione alle proprie competenze;
 - f) favorisce il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei familiari, mediante azioni di sostegno al ruolo genitoriale e del *caregiver* familiare;
 - g) sollecita, in ambito regionale, le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati a rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto dei diritti; può richiedere per iscritto notizie sullo stato del procedimento interessato, consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento, acquisire tutte le informazioni disponibili sullo stesso, salvo il rispetto della normativa sul trattamento di dati, può rivolgere richieste di chiarimenti agli organi interessati dalla procedura;
 - h) interviene sulla base di segnalazioni relative a disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, ritardi, violazione dei diritti ed omissioni dai quali sia derivato o possa derivare un danno materiale o morale alle persone con disabilità, o su richiesta di comitati, gruppi, associazioni e formazioni sociali;
 - i) interviene, su istanza di parte o di propria iniziativa, in ordine a negligenze nell'attività dei pubblici uffici al fine di concorrere al buon andamento, all'imparzialità, alla tempestività ed alla correttezza

- dell'attività amministrativa; il Garante non può intervenire e cessa il suo intervento quando per il medesimo fatto sia stato iniziato un qualunque procedimento giurisdizionale;
- j) sollecita i soggetti privati cui si rivolgono gli eventuali reclami delle persone con disabilità illustrando i diritti violati, le modalità della violazione e suggerendo i metodi di risoluzione delle stesse;
 - k) quando la segnalazione riguarda il comportamento di un'impresa che ha sede nel territorio regionale il Garante può suggerire la cessazione del comportamento pregiudizievole e le modalità idonee a rimuovere gli effetti del comportamento illegittimo e qualora l'impresa continui nel comportamento ritenuto palesemente lesivo, il Garante può segnalare al settore dell'amministrazione competente il nominativo dell'impresa;
 - l) formula proposte su atti normativi e di indirizzo che riguardino le disabilità, di competenza della Regione e degli enti locali, anche in accordo con la Consulta regionale per le disabilità istituita dall'art. 26 L.R. 60/2017;
 - m) promuove la sensibilizzazione presso gli organi d'informazione, a mezzo di stampa, radio, televisione e web, nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;
 - n) promuove studi e ricerche sulla condizione delle persone con disabilità, la partecipazione a sovvenzioni in favore dei progetti finalizzati, nonché l'organizzazione di iniziative proprie;
 - o) promuove forme di collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità istituito ai sensi dell'art. 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, in particolare per ciò che riguarda la promozione della raccolta di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema;
 - p) promuove visite negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al pubblico al fine di valutare l'assenza o presenza di barriere architettoniche.

Art 3.

Requisiti per la nomina e cause di ineleggibilità

- 1 Al procedimento della nomina del Garante si applicano gli articoli 5, 7 e 8 della Legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione";
2. E' nominato a ricoprire gli incarichi della presente legge:
 - a) colui che offre garanzie di probità, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio;
 - b) sia in possesso di documentata esperienza almeno decennale, maturata nell'ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle competenze nell'ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali.
3. Non può essere nominato a ricoprire gli incarichi della presente legge:
 - a) colui che sia membro del Parlamento, del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali; di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali; sia dipendente comunale, o di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale, o lo sia stato negli ultimi due anni; sia amministratore di enti, società ed imprese a partecipazione pubblica nonché titolare, amministratore e dirigenti di enti, società e imprese vincolati con la Regione da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla regione;
 - b) faccia parte della magistratura dei tribunali per i minorenni e o svolga funzione di giudice onorario presso gli stessi tribunali;

- c) abbia assunto il ruolo di mediatore individualmente o collegialmente ai sensi decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.

Art. 4

Nomina e durata del mandato e proroga delle funzioni del garante

1. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.
2. Il Garante prosegue nell'esercizio delle proprie funzioni per novanta giorni a decorrere dalla scadenza del proprio mandato o per il più breve termine di entrata in carica del successore.
3. Il Garante può essere rimosso dall'incarico in qualsiasi momento dal Consiglio regionale, qualora questi mantenga comportamenti non conformi alle leggi in vigore o non adempia come dovuto al proprio dovere.

Art. 5

Sede e organizzazione

1. Il Garante ha sede presso il Consiglio Regionale.
2. Le funzioni di segreteria sono assicurate al Garante dagli uffici del Consiglio Regionale da individuarsi con apposito atto.
3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede alla dotazione organica, all'assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio del Garante, sentito il garante stesso, presso il Consiglio.

Art. 6 Norme transitorie

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alla composizione e al funzionamento dell'ufficio del Garante.

Art. 7

Relazione annuale

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Garante trasmette al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
2. La relazione deve contenere gli interventi realizzati, i risultati raggiunti, le forme di collaborazione instaurate con i soggetti istituzionali competenti, le criticità emerse e le esigenze prioritarie di promozione e tutela dei diritti rilevate.

Art. 8
Trattamento economico

1. Al Garante delle persone con disabilità è attribuita un'indennità lorda di funzione, per dodici mensilità, a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale, pari a euro 2.000,00 lordi mensili. Tale indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere connesso alle spese di vitto e di alloggio, oltre che di trasporto, per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento delle attività istituzionali, autocertificate dal Garante ai fini dell'applicazione della normativa fiscale vigente.
2. All'Ufficio del Garante è assegnato annualmente un budget di euro 5.000,00 a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale, per la copertura delle spese connesse alle attività da realizzare.

Art. 9
Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2021- 2022- 2023 del Consiglio regionale.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per le annualità successive si provvede con la Deliberazione del Consiglio regionale che approva il proprio bilancio di previsione quantificandone il relativo onere.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità che si configura con il presente progetto di legge diventa parte attiva del percorso di piena affermazione e tutela dei diritti delle persone con disabilità, andando di fatto a proporsi come interfaccia fra le istituzioni regionali e i cittadini affetti da disabilità.

L'istituzione del Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità si rende necessaria, a partire dalla constatazione della necessità di un approccio organico al tema della disabilità, considerata una dimensione dell'esistenza umana la cui complessità tocca tanti aspetti della vita civile.

Troppo spesso la realtà presenta lacune normative o forme di non applicazioni di leggi e disposizioni.

Tali fattori impattano, talora in maniera rilevante, sulla fruizione effettiva di diritti pur garantiti sul piano formale e, più in generale, sulla qualità della vita – sociale, relazionale, professionale - dei soggetti affetti da disabilità.

La naturale empatia e generosità che molti italiani normodotati mostrano nei confronti delle persone con disabilità, favorita anche dall'emersione di storie di successo e non solo di marginalità, come nel caso dei medagliati alle Paraolimpiadi, non sempre è accompagnata dal puntuale intervento delle istituzioni nel rimuovere quegli ostacoli che impediscono la piena integrazione sociale della persona con disabilità.

Per fare alcuni esempi, non sempre le politiche urbanistiche, scolastiche, dei trasporti, del welfare pongono adeguata attenzione a bisogni ed esigenze particolari, il non soddisfacimento delle quali semplicemente impedisce ai disabili di privarsi di una parte dei propri diritti e rischia di ghettizzarli e di condannarli a una pericolosa stigmatizzazione.

Ma, al tempo stesso, non sempre è chiaro agli stessi disabili quali siano i loro diritti, vista anche una diffusa tendenza a scambiarli con favori o concessioni particolari.

L'istituzione del Garante, inoltre, risponde anche a una diffusa esigenza di considerare in maniera organica il mondo complesso della disabilità, non a caso negli ultimi anni fatto oggetto di politiche nazionali che hanno provato e stanno provando a governarlo mediante il ricorso a un Ministero ad hoc.

L'auspicio è che si diffonda in maniera esponenziale, anche mediante la figura del Garante, un approccio culturale al tema che porti a ribaltare il paradigma vigente per cui è il disabile a doversi adattare alla società e ad affermare invece che è compito dei normodotati capire le esigenze dei disabili e impegnarsi per risolverle olisticamente.

Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)

Amministrazione proponente: REGIONE TOSCANA

Tipologia del provvedimento: LEGGE REGIONALE

Descrizione dell'intervento: l'istituzione del Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità che si configura con il presente progetto di legge diventa parte attiva del percorso di piena affermazione e tutela dei diritti delle persone con disabilità, andando di fatto a proporsi come interfaccia fra le istituzioni regionali e i cittadini affetti da disabilità. L'istituzione del Garante regionale per i diritti delle persone con disabilità si rende necessaria, a partire dalla constatazione della necessità di un approccio organico al tema della disabilità, considerata una dimensione dell'esistenza umana la cui complessità tocca tanti aspetti della vita civile.

Al Garante spetta un'indennità di funzione onnicomprensiva anche di eventuali rimborsi, pari a 2.000,00 € lordi mensili. Per le attività sono previsti 5.000,00 € annui. L'importo annuo è pari ad euro 29.000,00 imputabili rispettivamente agli esercizi 2021-2022-2023 alla Missione 20 " Fondi ed accantonamenti" Programma 3 "Altri fondi" Titolo 1 " Spese correnti".

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SIX

NO

1. a1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a.2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es. tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

• 1.b. **Risorse imputabili all'autorità pubblica**

SIX

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

1 BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è **un'impresa**. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita **attività economica**, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

• 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

SI

NOX

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

• 2.b. Presenza di selettività

SI

NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

identità (aiuti ad hoc);

dimensione;

settore economico o attività (indicare quali: _____);

area geografica¹ (indicare quale: _____);

altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);

caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non compilare** il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

2 VANTAGGIO ECONOMICO

Il **vantaggio economico** è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è risposto **SI**:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;

- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere NO al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

- de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- esenzione* dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento

generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

notifica preventiva, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

○ indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

disposizione diretta del Trattato (TFUE)

○ articolo 93

○ articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____

○ articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):

○ Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

○ Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

○ Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo al servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

○ Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

Casi di pre notifica

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile

RELAZIONE TECNICO –FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto :

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA'

Soggetto proponente :

Primo firmatario: DIEGO PETRUCCI
Altri firmatari: VITTORIO FANTOZZI

Copertura finanziaria :

ONERI A CARICO DEL BILANCIO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Tipologia della proposta di legge

La proposta di legge prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio di cui all'articolo 13 comma 1 lettera della Legge regionale Toscana n. 1 del 7 gennaio 2015.

Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge:

Al Garante delle persone con disabilità è attribuita un'indennità lorda di funzione, per dodici mensilità, a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale, pari a euro 2.000,00 lordi mensili. Tale indennità deve intendersi comprensiva di ogni altro onere connesso alle spese di vitto e di alloggio, oltre che di trasporto, per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento delle attività istituzionali, autocertificate dal Garante ai fini dell'applicazione della normativa fiscale vigente.

2. All'Ufficio del Garante è assegnato annualmente un budget di euro 5.000,00 a valere sulle risorse del bilancio autonomo regionale, per la copertura delle spese connesse alle attività da realizzare.

La norma finanziaria, in conformità al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale Toscana n.1 del 7 gennaio 2015 e del comma 1 dell'articolo 38 del d.lgs n. 118/2011, stabilisce l'ammontare massimo delle spese per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione 2021-2022-2023 del Consiglio regionale, rinviando per gli esercizi successivi la quantificazione degli oneri in sede di approvazione del bilancio del Consiglio regionale stesso.

Metodologie di quantificazione utilizzate:

1. Al Garante delle persone con disabilità è attribuita un'indennità lorda di funzione, pari a euro 2.000,00 lordi mensili. Sono previsti 5.000,00 € annui per le attività da svolgere, al fine garantire alle persone con disabilità la piena accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, per consentire di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

Copertura finanziaria:

Utilizzo delle risorse stanziare sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio.

Sulla base dei criteri di cui sopra, la proposta di legge in esame trova la propria copertura finanziaria sulle previsioni del bilancio finanziario del Consiglio regionale 2021-2022-2023 per gli importi di seguito indicati:

	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Totale
Missione	20	20	20	
Programma	3	3	3	
Titolo	1	1	1	
Totale	29.000,000	29.000,00	29.000,00	87.000,00

In conformità al comma 2 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 118/2011, la copertura finanziaria essendo garantita dal fondo speciale iscritto alla Missione 20 "Fondi ed accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio finanziario, il quale non consente l'imputazione diretta di atti di spesa, si procederà con successiva variazione del bilancio finanziario al prelievo delle somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.